

**AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO – UFFICIO CONTROLLI**

**VIA ... – 20121 MILANO**

(codice dell'ufficio: T9T)

Numero dell'atto: T9T000000001

prot. n. \_\_\_\_\_

Alla società **"ALFA S.p.a."**

Con sede in Casalpusterlengo, Via Lombardia n. 1

rappresentata dal

Signor Mario Rossi

Nato a Milano il 01/01/1961

Con residenza in Via Ariosto, 20 – 20100 Milano

Esercitazione ad uso didattico

LA DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO – UFFICIO CONTROLLI

AVVISA

Il Signor MARIO ROSSI  
Nato a Milano il 01/01/1961  
Con residenza in Via Ariosto, 20 – 20100 Milano

**Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale della Società**

**“Alfa S.p.a.”** (c.f. 000000000000)

**Relativa all'anno 2006**

Il presente atto, sulla base delle motivazioni contenute nella pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle società
- IRAP

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed analiticamente motivate

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9T00000001/2010 PER L'ANNO 2006 codice fiscale 00000000000**

- Vista la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2006, tempestivamente presentata da codesta Società in data 30/06/2007;

- preso atto che, a seguito di verifica fiscale condotta dai funzionari di questo Ufficio, è stato notificato a codesta Società in data 30/10/2010 il processo verbale di constatazione n. 11111/2010, che qui si intende interamente richiamato e trascritto;

tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio osserva che dal predetto processo verbale di constatazione (*breviter*: "p.v.c.") emergono le seguenti contestazioni:

**1. Indebita deduzione di quote di accantonamento al fondo: violazione dell'art. 105, co. 1, TUIR.**

I verificatori hanno riscontrato che, nell'anno 2006, la contribuente ha portato in deduzione l'accantonamento al "fondo indennità di clientela" per la somma di € 190.717,00 nonostante tale accantonamento fosse da ritenersi fiscalmente indeducibile in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24/11/2006, n. 24973 e con la sentenza 30/01/2007, n. 1919 (interamente richiamate dalla Circolare n. 42/E del 6/07/2007 dell'Agenzia delle Entrate). Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione nelle predette sentenze: *"sul punto, nel recente e ormai consolidato orientamento della cassazione, si afferma che il comma 1 dell'art. 105 del TUIR consente la deducibilità soltanto delle "quote maturate nell'esercizio" e che l'indennità in questione non matura affatto in costanza di rapporto di lavoro perché il relativo diritto trova la sua fonte genetica soltanto nell'eventuale illegittimità ... dello scioglimento del rapporto di agenzia diversamente dall'indennità di fine rapporto in ordine alla quale la cessazione del rapporto di lavoro costituisce solo una condizione di esigibilità del relativo trattamento"*.

Si procede quindi al recupero a tassazione dell'importo di € 190.717,00 quale accantonamento d'esercizio indebitamente dedotto in violazione dell'art. 105, co. 1, TUIR.

**2. Indebita deduzione di spese di sponsorizzazione per difetto di inerenza.**

I verificatori hanno constatato che in data 21/02/2006 codesta Società ha stipulato con la società Gamma un "contratto di sponsorizzazione" al fine di promuovere uno dei propri marchi attraverso l'applicazione di tale marchio sul telaio delle biciclette partecipanti al "campionato dilettantistico di mountain-bike 2006" (organizzato dalla suddetta società Gamma). Il costo della sponsorizzazione è stato pari ad € 102.000,00, interamente dedotto dalla Società Alfa nell'anno 2006. Tale spesa di sponsorizzazione, secondo la Società verificata, avrebbe dovuto produrre un ritorno d'immagine del marchio in questione e, per l'effetto, incrementare sensibilmente le vendite dei prodotti della Società verificata.

Tuttavia, rilevato che la Società Alfa svolge attività di vendita all'ingrosso e che la propria clientela è costituita per lo più da imprenditori nel settore alimentare e della ristorazione (e non dal pubblico indistinto dei consumatori finali), questo Ufficio ritiene che la predetta spesa di sponsorizzazione di € 102.000,00 non sia deducibile, in quanto non inerente con l'attività della Società verificata, poichè il veicolo pubblicitario prescelto (e, conseguentemente, il costo sopportato) appare incongruo rispetto alle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, questo Ufficio – condividendo i rilievi formulati nel suddetto p.v.c. - accerta, ai sensi degli artt. 39, co. 1, e 40 del D.P.R. n. 600/73, un maggior reddito imponibile di € 292.717,00 ai fini IRES, ed un maggior valore della produzione di pari importo ai fini IRAP.

**AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO – UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9T00000001/2010 PER L'ANNO 2006 codice fiscale 00000000000**

	DICHARATO	ACCERTATO
<b>QUADRO RF – REDDITO DI IMPRESA</b>		
<b>RISULTATO CONTO ECONOMICO</b>		
RF3 Utile	488.613	488.613
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>		
RF20 Imposte in deducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	469.773	469.773
RF21 Oneri di utilità sociale	650	650
RF22 Spese per mezzi di trasporto in deducibili	713	713
RF25 Ammortamenti non deducibili	71.783	71.783
RF27 Spese relative a più esercizi non deducibili	12.215	12.215
RF32 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	1.994	1.994
RF33 Spese ed altri com.neg.x. op. con. Res. Stati privileg.	1.583.637	1.583.637
RF35 Altre Variazioni in aumento	17.240	17.240
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO</b>		
Costi non di competenza		190.717
Costi non inerenti		102.000
RF36 Totale variazioni in aumento	2.158.005	2.450.722
<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>		
RF46 Spese ed comp.ne. non dedotti in preced.eser.	3.229	3.229
RF54 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	30	30
RF55 Spese ed altri comp.neg.op.sog.res. Stati privileg.	1.583.637	1.583.637
RF59 Totale variazioni in diminuzione	1.586.896	1.586.896
<b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO</b>		
RF60 Reddito d'impresa lordo (o Perdita)	1.059.722	1.352.439
RF62 Reddito	1.059.722	1.352.439
<b>QUADRO RN –IRES</b>		
RN1 Reddito	1.059.722	1.352.439
RN5 Reddito imponib. ( o perdita al netto di prov. esenti)	1.059.722	1.352.439
RN7 Reddito assoggettabile ad aliquota 33%	1.059.722	1.352.439
Imposta risultante	349.708	446.305
RN8 Imposta corrispondente al reddito imponibile	349.708	446.305
RN10 Imposta netta	349.708	446.305
RN14 Ritenuta d'acconto	15.411	15.411
RN15 Totale crediti e ritenute	15.411	15.411
RN16 Ires dovuta o differenza a favore del contribuente	334.297	430.894
RN20 Acconti	427.325	
RN22 Imposta a credito	93.028	
<b>MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)</b>		<b>96.597,00</b>

**AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO – UFFICIO CONTROLLI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9T00000001/2010 PER L'ANNO 2006 codice fiscale 00000000000**

	DICHARATO	ACCERTATO
IRAP – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
SEZIONE I – IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
IQ6 Totale componenti positivi	40.553.909	40.553.909
IQ15 Totale componenti negativi	37.823.963	37.531.246
SEZIONE V – VALORE DELLA PRODUZIONE LORDA		
IQ56 Totale componenti positivi	40.553.909	40.553.909
IQ57 Totale componenti negativi	37.823.963	37.531.246
IQ58 Valore della produzione lorda	2.729.946	3.022.663
SEZIONE VI – DEDUZIONI E VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA		
IQ59 Contributi assic. obbligatorie infortuni lavoro	14.079	14.079
IQ66 Totale deduzioni	14.079	14.079
IQ67 Valore della produzione al netto delle deduzioni	2.715.867	3.008.584
IQ69 Totale valore della produzione	2.715.867	3.008.584
IQ73 Deduzione per incremento base occupazionale	164.384	164.384
IQ74 Valore della produzione netta	2.551.483	2.844.200
Altre aliquote	2.551.483	2.844.200
SEZIONE VIII – RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA		
Codice regione = 10 – LOMBARDIA		
Valore produzione	797.922	1.090.639
Base imponibile	797.922	1.090.639
Normativa regionale	No	No
Aliquota	4.25%	4.25%
Imposta	33.912	46.352
Codice regione = 21 – VENETO		
Valore produzione	1.753.561	1.753.561
Base imponibile	1.753.561	1.753.561
Normativa regionale	No	No
Aliquota	4,25%	4,25%
Imposta	74.526	74.526
SEZIONE IX – DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA		
IQ104 Totale imposta	108.438	120.878
IQ107 Acconti versati	97.483	
IQ108 Importo a debito	10.955	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		12.440,00

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES e IRAP

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione è stata commessa che da quelle successive.

**VIOLAZIONI ACCERTATE**

	<b>SANZIONI PREVISTE</b>	
	<b>MINIME</b>	<b>MASSIME</b>
<b>1 IRES – Presentazione di dichiarazione infedele per l'indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante</b>		
a) Art. 1, comma 2, D. Lgs. 18.12.1997 n. 471 sanzione amministrativa dal 100% al 200% della magg. imp. o della differenza di credito	96.597,00	193.194,00
<b>2 IRAP – Art. 19 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446</b>		
a) Art. 1, comma 2, D. Lgs. 18.12.1997 n. 471 sanzione amministrativa dal 100% al 200% della magg. imp. o della differenza di credito	12.440,00	24.880,00

Con riferimento alla violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

**PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)**

Violazioni	Legge in vigore al momento dei fatti a)	Sanzioni previste		Sanzione applicabile
		b)	Disposizioni successive c)	
1 Ires	96.597,00	0	0	96.597,00
2 Irap	12.440,00	0	0	12.440,00
Cumulo materiale				109.037,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A è applicabile l'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioè quella stabilita per la violazione più grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le previste violazioni rilevano ai fini di più tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997) è costituita da quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione più grave è la n. 1/Ires;

Tutto ciò premesso, la sanzione unica risoluzione dal cumulo giuridico è così determinata:

- sanzione per la violazione più grave	Euro	96.597,00
- aumento del 20% - articolo 12, co. 3 del D.Lgs. n. 472/97	Euro	19.319,40
- sanzione base	Euro	115.916,40
- aumento del 25% - articolo 12, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 472/97	Euro	28.979,10
- Cumulo giuridico	Euro	144.895,50

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 144.865,50) è superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 109.037,00)

Pertanto per la Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio controlli, ai sensi degli articoli 3,7, 12 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997,

**IRROGA**

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 109.037,00

(omissis)

- NOTIFICA A MEZZO POSTA –

(ai sensi dell'art. 14, legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di Milano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 111111111/11 (data di spedizione: 28/12/2010; data di ricezione: 2/01/2011)

Esercitazione ad uso didattico